

DIRITTO SOCIETARIO

Decreto competitività – novità in materia di capitale sociale e collegio sindacale

di Luca Dal Prato

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 144 del 24 giugno 2014) del **D.L. 91/2014** (c.d. decreto “competitività”) in vigore **dal 25 giugno**, entrano in vigore importanti **novità** sia per le società per azioni che per le società a responsabilità limitata.

In particolare:

- per le **S.P.A.**, è prevista la **riduzione** del **capitale sociale** minimo;
- per le **S.R.L.**, vengono riviste le cause per le quali è obbligatorio nominare un **organo di controllo** esterno.

Capitale sociale delle SpA

L'**art. 20, co. 7**, del DL dispone che “*All’articolo 2327 del codice civile la parola: “centoventimila” e’ sostituita dalla seguente: “cinquantamila”*”.

La finalità della nuova norma è contenuta nella relazione illustrativa la quale, a commento del comma 7, riporta che: “*L’ammontare minimo del **capitale sociale** per la costituzione di una società per azioni può essere considerato, tra gli altri, uno dei **motivi** per i quali le **imprese** in fase di avviamento **privilegiano** il ricorso al tipo della **s.r.l.**, in luogo della **s.p.a.**, che per converso **rappresenta** il **modello** di riferimento per **accedere** al mercato dei **capitali** di **rischio** e di **debito**. Nell’ordinamento europeo la seconda direttiva in materia di società (77/91/CE) e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2012/30/UE del 25 ottobre 2012 prevedono un importo minimo pari a 25 mila euro. Inoltre, le legislazioni dei principali Stati membri dell’UE (Regno Unito, Germania e Francia) prevedono un capitale minimo inferiore a quello stabilito in Italia [...]”.* L’obiettivo del legislatore è quindi quello di incentivare la costituzione di nuove società di capitali, sotto la forma di società per azioni.

Ulteriore novità di rilievo è la possibilità di **emettere azioni a voto plurimo**. L'**art. 20**, al **comma 1** prevede che: “*In deroga all’articolo 2351, quarto C0171172a, del codice civile, gli **statuti possono disporre** che sia attribuito voto maggiorato, fino a un **massimo di due voti**, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a **ventiquattro mesi** a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti **possono***

*altresi' **prevedere** che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente **rinunciare**, in tutto o in parte, al voto maggiorato".*

La norma ha particolare rilievo in quanto introdotta allo scopo di incentivare la collocazione in Borsa, attenuando il timore di perdita del controllo che frena le imprese familiari, e aumentare la liquidità delle azioni delle società quotate.

Organo di controllo nelle SRL

L'art. 20, co. 8, del D.L. 91/2014 dispone che: *"All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma e' abrogato; nel terzo comma la parola: "altresi'" e' soppressa e nel sesto comma le parole: "secondo e" sono soppresse".* La **relazione illustrativa**, proseguendo nel commento del comma 7 dell'art. 20, sostiene che: *"[...] Per motivi sistematici e in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, viene abrogato il secondo comma dell'art. 2477 del codice civile che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico".*

In sostanza, con l'**abrogazione** dell'**obbligo** di **nomina** dell'**organo di controllo** o del revisore, nei casi in cui il **capitale sociale** sia **non inferiore** al **capitale sociale minimo** previsto per le **società per azioni**, la **nomina obbligatoria** dell'organo di controllo o del revisore si verificherà, ai sensi dell'art. 2477 comma 3 del codice civile:

- alla tenuta della redazione del bilancio **consolidato**;
- al **controllo** di altra **società** tenuta alla **revisione** legale dei conti;
- al superamento, per due esercizi consecutivi, dei parametri che obbligano la società alla redazione del bilancio in forma ordinaria, ai sensi dell'art. **2435-bis**.

L'ammontare del capitale sociale non determinerà quindi più alcun obbligo, indipendentemente dal suo ammontare, superiore o inferiore a quello minimo per le società di capitali.

Applicazione ed entrata in vigore della norma sul collegio sindacale

Considerato che per le srl con capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro viene meno l'obbligo di nominare un organo di controllo / revisore, ci si **interroga** sulla **decorrenza** della norma, in quanto non pare chiaro se l'eventuale decisione dei soci, di **eliminare l'organo di controllo**, abbia una funzione:

- *meramente dichiarativa*, escludendo quindi qualsiasi vaglio di legittimità dell'autorità giudiziaria;
- di *esclusivo accertamento* di effetti giuridico già prodottisi ex lege, senza obbligo di revoca;
- di *causa di decadenza*, non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore (art. 2399 e 2400 c.c.) con l'obbligo di restare in carica fino alla scadenza del mandato.

Quanto all'eventuale **revisore**, l'**art. 4 comma 1 lett. i)** del **DM 28 dicembre 2012 n. 261** dispone che costituisce giusta causa di revoca *"i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge"*. In questo caso, quindi, l'**assemblea** che prende atto del venir meno dell'obbligo di nomina del revisore, **potrebbe procedere** alla relativa **revoca**.

In conclusione, sarebbe **auspicabile** un **intervento** legislativo che **chiarisse come comportarsi** nei casi di **srl** attualmente dotate di **capitale sociale** pari o **superiore** a **120.000 Euro** e di un **organo di controllo**.

In merito è possibile consultare anche:

- G. Valcarengi: "[Srl: si assottigliano i collegi sindacali](#)" EcNews 26 giugno 2014.
- G. Falco: "[Capitale minimo per le SpA a 50.000 Euro: effetti anche per le Srl](#)" EcNews 19 giugno 2014.